

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e NASPI relativi all'anno 2022 – INPS, circolare n. 26/2022 – Nota di approfondimento

Con la [circolare n. 26 del 16 febbraio 2022](#), l'INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'indennità di disoccupazione NASPI in vigore dal 1° gennaio 2022.¹

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

In premessa, l'Istituto ricorda che, tra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il nuovo comma 5-bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015 dispone, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previgenti due massimali per fasce retributive, attraverso l'introduzione di un **unico massimale** (il più elevato, ossia il c.d. tetto alto), annualmente rivalutato, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori ([cfr. comunicazione Ance del 9 febbraio 2022](#)).

Si riporta di seguito il suddetto importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale del FIS), in vigore dal 1° gennaio 2022. Come di consueto, l'importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.²

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3 comma 5-bis D. Lgs. n. 148/2015)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

Il suddetto importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali³, come di seguito riportato:

Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.467,01	1.381,34

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per l'anno 2022, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASPI è pari a **1.250,87 euro**.⁴

¹ In conformità a quanto disposto rispettivamente dall'art. 3 co. 6 del d. lgs. n. 148/2015 e dall'art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 22/2015.

² In conformità all'art. 3 co. 5 del citato D. Lgs. n. 148/2015.

³ In conformità all'art. 3 co. 10 del citato D. Lgs. n. 148/2015.

Per il medesimo anno, l'importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare **1.360,77 euro.**⁵

⁴ L'Inps richiama i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.

⁵ L'INPS ricorda che per l'indennità di disoccupazione NASPI non opera la riduzione di cui al citato art. 26 della legge n. 41/86.